

Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) (Commissione dell'immunità)

Modifica del 30 settembre 2011

Il Consiglio nazionale,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 agosto 2010¹;

visto il parere del Consiglio federale del 20 ottobre 2010²,

decreta:

I

Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003³ è modificato come segue:

Art. 10 n. 12

La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:

12. Commissione dell'immunità (Cdl).

Art. 13a Commissione dell'immunità

¹ La Commissione dell'immunità consta di nove membri.

² Per ogni membro della Commissione è eletto un sostituto permanente.

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

Titolo prima dell'art. 33^{ter}

f. Immunità relativa

Art. 33^{ter}

La Commissione dell'immunità è competente per trattare le richieste di soppressione dell'immunità di un deputato o di un magistrato e le altre richieste analoghe.

1 FF 2010 6497

2 FF 2010 6537

3 RS 171.13

II

La presente modifica entra in vigore simultaneamente alla modifica del 17 giugno 2011⁴ della legge del 13 dicembre 2002⁵ sul Parlamento.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁴ RU 2011 4627. Entrata in vigore il 5 dic. 2011.

⁵ RS 171.10